



RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

# TAX NEWS

## 2017-9

*L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.*



## SOMMARIO

### **NORMATIVA**

Al via la semplificazione degli adempimenti INTRASTAT

### **PRASSI**

(In)completezza delle indicazioni contenute nella fattura e conseguenze fiscali

### **GIURISPRUDENZA**

Acquisto di immobilizzazioni: da che momento si deducono gli ammortamenti?

### **SCADENZE – OTTOBRE 2017**

### **APPROFONDIMENTO**

Il nuovo credito d'imposta per investimenti pubblicitari

### **FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO**

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

## NORMATIVA

### Al via la semplificazione degli adempimenti INTRASTAT

*(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017)*

Il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (art. 13, comma 4-quater) ha previsto l'adozione di misure di semplificazione degli obblighi comunicativi INTRASTAT, con la precisa finalità di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA (data l'introduzione dello "spesometro"), riducendo al contempo le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

Il Provvedimento dello scorso 25 settembre attua tale disposizione, prevedendo le seguenti misure:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e contestuale valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni (da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali – per almeno uno dei quattro trimestri precedenti – per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali – sempre per almeno uno dei quattro trimestri precedenti – per gli acquisti di servizi). Il Provvedimento precisa che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, nel senso che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (nell'esempio proposto, se nel corso di un dato trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di *beni* pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto *servizi* intracomunitari per 10.000 euro, lo stesso sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti);
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni: la compilazione dei dati statistici in tali elenchi è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione nella codifica della tipologia di servizio reso/ricevuto, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto.

Le novità si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Alessandro Carturani*

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [alessandro.carturani@rsm.it](mailto:alessandro.carturani@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## PRASSI

### (In)completezza delle indicazioni contenute nella fattura e conseguenze fiscali

*(Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norma di Comportamento n. 199)*

Accade sovente, nella pratica amministrativa e professionale, di imbattersi in fatture riportanti descrizioni assai generiche, tali in determinate occasioni da non poter desumere, se non per approssimazione, il servizio/bene ricevuto.

In tali casi aleggia l'incognita di una eventuale contestazione fiscale, dato che l'Agenzia delle Entrate tende a negare la deduzione di un costo ovvero la detrazione dell'IVA a fronte di fatture carenti nei loro elementi essenziali.

La recente Norma di Comportamento n. 199, emanata dalla relativa Commissione costituita in seno all'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, ha il pregio di analizzare sia la normativa IVA che delle imposte sui redditi, al fine di delineare la rilevanza (fiscale e non) di quanto letteralmente indicato nelle fatture, e delle conseguenze in presenza di documenti incompleti.

Ai fini IVA il riferimento primario è all'art. 21 del DPR n. 633/72, che richiede l'indicazione in fattura della *natura*, della *qualità* e *quantità* dei beni e dei servizi che formano oggetto del rapporto economico.

Laddove la descrizione di tali elementi risulti parziale, incompleta o erronea, l'Aidcec ritiene, facendo propri i principi sostanziali che governano tale tributo, che ciò non giustifichi l'automatica indetraibilità dell'IVA, potendosi dimostrare, con ulteriori riscontri e documenti, che i requisiti sostanziali della sottostante operazione economica sono presenti.

Ciò in quanto il diritto degli operatori economici a detrarre l'IVA per i beni acquistati e per i servizi prestati, sancito dall'art. 178 della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE, costituisce un principio fondamentale di tale tributo; tale diritto è altresì sancito da varie pronunce della Corte Europea di Giustizia, che riconoscono il diritto alla detrazione dell'IVA ogniqualvolta gli obblighi *sostanziali* risultino soddisfatti ed anche quando taluni obblighi *formali* siano stati omessi dai soggetti passivi.

Quanto sopra non sancisce, evidentemente, l'automatica detraibilità dell'IVA a prescindere dalla descrizione presente in fattura, ma evidenzia la possibilità di fornire all'Agenzia delle Entrate prova diversa ed ulteriore dell'effettività dell'operazione e dell'esistenza dei requisiti sostanziali per detrarre il tributo.

Nel comparto delle imposte sui redditi, l'esistenza di una fattura dettagliata ed esaustiva nei suoi contenuti è, si potrebbe dire, "condizione necessaria ma non sufficiente".

Necessaria, in quanto le carenze di contenuto della fattura, anche in tal caso, pur non comportando l'automatica indeducibilità di costo, obbligano a fornire elementi ulteriori idonei a delineare l'operazione e la deducibilità del relativo onere.

Non sufficiente, in quanto l'iscrizione in contabilità di una fattura, ancorché esaustiva, non determina l'automatica deduzione fiscale del relativo onere, dovendosi verificare il rispetto dei requisiti di legge (si pensi al principio di inerenza del costo, a quello di certezza ed obiettiva determinabilità, nonché della competenza temporale).

L'esistenza della fattura e la completezza del suo contenuto, conclude la norma, oltre ad essere indici di ordinata amministrazione, rappresentano altresì la prova scritta necessaria per ottenere la tutela in sede giurisdizionale del credito, quale dimostrazione cartolare della sussistenza dell'operazione effettuata, invertendo l'onere della prova sul debitore.

Inoltre, l'art. 2709, Cod. Civ., include, tra le prove documentali costituenti prova contro l'imprenditore i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, e il Cod. Proc. Civ., all'art. 634, considera prove scritte "gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie".

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Francesco Gerla*  
**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67  
20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [francesco.gerla@rsm.it](mailto:francesco.gerla@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## GIURISPRUDENZA

### Acquisto di immobilizzazioni: da che momento si deducono gli ammortamenti?

*(Corte di Cassazione, sentenza n. 16160 del 28 giugno 2017)*

L'acquisto di cespiti aziendali presenta, tra i vari aspetti fiscali connessi, quello relativo al primo periodo di deducibilità fiscale degli ammortamenti.

Mentre nella situazione ordinaria (acquisto del bene ad attività aziendale in corso, e sua entrata in funzione nel medesimo periodo di acquisto) non si pongono problemi particolari a riguardo, atteso che l'art. 102 del TUIR prevede espressamente la deducibilità degli ammortamenti a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, vi possono essere situazioni in concreto meno lineari, e dalla soluzione incerta.

È il caso, ad esempio, della controversia affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione lo scorso mese di giugno dove, all'esito di una verifica fiscale nei confronti di una S.r.l., l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione fiscale di quote di ammortamento per mancato rispetto del principio di competenza.

In tale vicenda la società aveva acquistato dei beni materiali da impiegare in una attività di distribuzione commerciale. I beni erano stati ammortizzati nell'anno del loro acquisto, ma l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato che il punto vendita ove tali cespiti venivano impiegati era stato aperto solamente l'anno successivo, in occasione del rilascio della relativa licenza commerciale.

La società ha lamentato l'erronea interpretazione dell'Erario, sostenendo che l'utilizzo di un parametro formale per individuare l'esercizio di entrata in funzione del bene (ovverosia il rilascio dell'autorizzazione al commercio) non consentiva di considerare che, in concreto, la struttura era già stata utilizzata come deposito ed altro nell'anno di acquisto, come riscontrato nel corso degli accertamenti compiuti anche dai funzionari dell'Agenzia delle entrate.

I giudici di Cassazione, confermando la bontà dell'operato del Fisco, hanno evidenziato che l'entrata in funzione del bene era stata correttamente valutata dai verificatori, in quanto occorre riferirsi alla *specifica destinazione* dei beni rispetto all'attività produttiva per la quale gli stessi vengono acquisiti (nel caso di specie, l'attività di vendita), e non valendo ai fini fiscali altre soluzioni che non consentono di individuare il necessario "nesso di strumentalità" tra il bene e l'attività esercitata.

A corollario, è utile ricordare che la normativa civilistica riferita all'annualità di decorrenza degli ammortamenti non si presenta perfettamente allineata con quella fiscale in precedenza richiamata: ai sensi dell'OIC n. 16, infatti, l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è "disponibile e pronta per l'uso" e non da quello in cui è entrata in funzione.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dr. Gabriele Giardina*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [gabriele.giardina@rsm.it](mailto:gabriele.giardina@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## SCADENZE – OTTOBRE 2017

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato a 700.000 euro.  
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
  - in materia di IVA,
  - in materia di imposte sui redditi ed IRAP,
  - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro.

---

### Ottobre

---

---

#### mercoledì 25

---

---

##### Modello 730 integrativo

---

Scade oggi il termine per la presentazione del Modello 730/2017 integrativo "a favore" del contribuente. Destinatario del modello integrativo deve essere un CAF od un professionista abilitato.

---

### martedì 31

---

---

#### Dichiarazioni dei redditi – modello 770 – termini di invio

---

Termine (prorogato) per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Modello Redditi 2017 delle società di capitali e delle società di persone (se con esercizio coincidente con l'anno solare), nonché delle persone fisiche.

Termine altresì prorogato per la trasmissione telematica del modello 770 relativo al 2016.

---

#### Presentazione domanda rimborso/compensazione credito IVA III trimestre 2017

---

Entro la data odierna le imprese che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente possono richiedere il rimborso ovvero la possibilità di compensare il credito IVA relativo al III trimestre 2017. Per la richiesta (telematica) deve essere utilizzato il modello IVA "TR".

## APPROFONDIMENTO

### Il nuovo credito d'imposta per investimenti pubblicitari

L'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha introdotto una significativa misura di favore, volta ad incentivare gli investimenti pubblicitari sui quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Di seguito viene fornita una prima disamina dell'agevolazione, evidenziando che l'operatività del bonus è subordinata all'emanazione di un apposito provvedimento attuativo.

#### Destinatari ed oggetto dell'agevolazione

Possono beneficiare del bonus:

- le imprese,
- i lavoratori autonomi,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica,
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

#### Condizioni per usufruire dell'agevolazione

La disciplina prevede un approccio "incrementale": sono infatti titolati ad usufruire del bonus gli anzidetti soggetti che effettuino investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

#### Misura e forma dell'agevolazione

Il bonus viene erogato sotto forma di credito d'imposta, pari:

- al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (misura ordinaria),
- al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel caso di *microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative* (misura speciale).

Si ricorda che è definita "micro impresa" quella che impiega meno di 10 dipendenti e consegue un fatturato ovvero ha l'attivo patrimoniale fino a 2 milioni di euro. I parametri della piccola impresa divengono, rispettivamente, 50 dipendenti, 10 mln. di euro di fatturato e di attivo patrimoniale; la media impresa, infine, impiega meno di 250 dipendenti, e presenta un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, o un attivo patrimoniale entro i 43 milioni di euro.

Si intendono invece start up innovative le società che, in estrema sintesi, hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e che al contempo soddisfano precisi requisiti contenuti nel D.L. n. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e va richiesto attraverso la presentazione di apposita istanza, indirizzata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Decorrenza dell'agevolazione

L'agevolazione "decorre" dall'anno 2018: sarà pertanto agevolato (nelle misure poc'anzi indicate) l'incremento pubblicitario effettuato nel 2018 rispetto al 2017 e, poi, gli investimenti operati negli anni successivi.

#### Attuazione dell'agevolazione

È previsto che, mediante l'emanazione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovverosia entro il 22 ottobre 2017), vengano stabilite le modalità e i criteri di attuazione del bonus, con particolare riguardo:

- agli investimenti che danno accesso al beneficio,
- ai casi di esclusione,
- alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio,
- alla documentazione richiesta, nonché all'effettuazione dei controlli.

Il medesimo decreto stabilirà inoltre l'entità delle risorse complessivamente disponibili per tale bonus.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott.ssa Silvia Cirillo*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [silvia.cirillo@rsm.it](mailto:silvia.cirillo@rsm.it)



## FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

### LO SAPETE CHE...

**Per verificare l'utilizzo improprio dei permessi previsti dalla L. n. 104/92 il datore di lavoro può avvalersi di un'agenzia investigativa?**

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il datore di lavoro può demandare ad una agenzia investigativa il controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio da parte dei lavoratori dei permessi di cui alla L. n. 104/1992. Ciò in quanto tali permessi non possono essere utilizzati per soddisfare proprie esigenze personali (ad es. serate danzanti o vacanze), venendo ad integrare siffatta condotta l'ipotesi dell'"abuso di diritto", lesiva dei principi di correttezza e buona fede che sottendono un normale rapporto di lavoro.

### SENTENZA DEL MESE

**L'accordo transattivo deve prevedere rinunce specifiche**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20976/2017, ha affermato che la previsione sottoscritta dalle parti in occasione della risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, nella quale l'impresa si impegna a versare una somma lorda a titolo di integrazione sul Tfr, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore a eventuali controversie relative al calcolo del Tfr nel suo complesso, equivale a mera quietanza e non ha efficacia estintiva rispetto a possibili rivendicazioni future dello stesso dipendente relative, come nel caso di specie, all'incidenza del lavoro straordinario sul Tfr. La Suprema Corte, avallando l'interpretazione offerta dalla Corte di merito, ha confermato che l'erogazione di un importo "*al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso*", non costituisce puntuale rinuncia del dipendente, poiché non contiene alcun riferimento al computo del compenso per lavoro straordinario, ma reca solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982 e al TFR, del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa al computo suddetto. La Suprema Corte così statuendo conferma quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione al rapporto di lavoro ed alla sua conclusione, può assumere il valore di rinuncia o di transazione solo se risulta accertato, "*anche sulla base dell'interpretazione del documento o per concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde*", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. In caso contrario tali enunciazioni sono assimilabili a clausole di stile e, pertanto, non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.

### **Il decorso della prescrizione per i crediti di lavoro dopo la Legge Fornero**

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1091/2017, si è nuovamente pronunciato in merito al decorso del termine prescrizione dei crediti di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, nella sentenza in esame viene ribadito che dopo l'entrata in vigore della Legge Fornero il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimane sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nei rapporti soggetti al regime del novellato art. 18 L. n. 300/1970. Il giudice di prime cure ha, infatti, precisato che *"si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della legge n. 92/2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'art. 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)"*; di conseguenza, i dipendenti potrebbero *"incorrere nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità"*. Questa sentenza è conforme a due pronunce di merito emesse nel 2016 dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Torino.

### **Lavorare in costanza di malattia non sempre giustifica il recesso**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, ha affermato che lo svolgimento da parte del dipendente malato di una attività lavorativa durante la malattia non sempre giustifica un licenziamento in tronco. I giudici di legittimità nel decidere in tal senso hanno richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'espletamento di attività lavorativa in costanza di malattia costituisce illecito disciplinare allorché (i) faccia presumere l'assenza della malattia stessa oppure (ii) pregiudichi o ritardi la guarigione ed il conseguente rientro in servizio. Con specifico riferimento al caso in esame la Cassazione ha chiarito che la condotta del dipendente malato – consistente nell'essersi recato con la propria autovettura presso l'esercizio commerciale del figlio per svolgervi attività operative, quali quelle relative allo spostamento di piccoli carichi nonché alla movimentazione di una saracinesca – non ha costituito di per sé violazione dei doveri di correttezza e buona fede cui lo stesso deve sottostare al fine di non ritardare la guarigione. Ciò in quanto l'attività extra lavorativa del dipendente malato era così modesta da poter essere posta in essere senza attentare alla integrità fisica e, dunque, senza poter procrastinare inutilmente i termini di guarigione, con conseguente illegittimità del recesso datoriale adottato nei suoi confronti.

### **E' valida la lettera di trasferimento sottoscritta per accettazione**

Il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 609/2017, è intervenuto sul tema della validità della sottoscrizione per accettazione della lettera di trasferimento. Nel caso di specie, un lavoratore adiva l'autorità giudiziaria affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti, poiché, a suo dire, avente carattere discriminatorio e comunque palesemente in contrasto con l'art. 2103 cod. civ. secondo cui il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra per essere legittimo deve fondarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Tuttavia, come chiarito nella sentenza, la lettera di trasferimento era stata firmata dal lavoratore per *"accettazione"*, con ciò manifestando lo stesso il proprio consenso al mutamento della sede di lavoro. Come se non bastasse, secondo il Tribunale, essendo il dipendente componente del direttivo provinciale di una nota sigla sindacale e svolgendo attività sindacale *"si deve presumere che conoscesse il significato della propria sottoscrizione"*. Da quanto fin qui esposto consegue che per poter contestare la validità dell'accettazione è necessario addurre e dimostrare la configurabilità di un vizio del consenso.

## Il licenziamento disciplinare e la specifica previsione del CCNL di riferimento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21062 dell'11 settembre 2017, è intervenuta sul tema della giusta causa di licenziamento che era stata confermata nel primo grado di giudizio tenutosi presso il Tribunale di Campobasso, salvo poi essere esclusa dai giudici del gravame che avevano invece riscontrato la legittimità del recesso datoriale per proporzionalità tra fatto contestato e sanzione disciplinare applicata. Nello specifico, la Corte di Cassazione – pur confermando che il giudice, nella valutazione della motivazioni del licenziamento, non è vincolato alle tipizzazioni di giusta causa contenute nella contrattazione collettiva, dovendo compiere un accertamento in relazione alla gravità dei fatti, alle circostanze nelle quali è stato commesso ed all'intensità del profilo intenzionale – ha rilevato come lo stesso non possa in ogni caso procedere ad un'autonoma valutazione della gravità di un comportamento previsto dalla contrattazione collettiva come integrante una infrazione disciplinare a cui corrisponde una sanzione conservativa. In sostanza perché un lavoratore possa essere licenziamento disciplinarmente occorre che il fatto addebitatogli non sia punito dal Contratto Collettivo di settore con una sanzione conservativa.

## Controlli sulle email aziendali: i parametri europei

La Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza n. 61496/08, depositata in data 5 settembre 2017, nel caso *Barbulescu contro Romania*, ha condannato la Romania perché i controlli disposti dal datore di lavoro privato nei confronti di un dipendente, poi licenziato per utilizzo dell'email aziendale per fini personali, non erano stati effettuati rispettando alcuni criteri necessari a garantire il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. In particolare – sulla base dell'assunto per il quale la nozione di vita privata di cui all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali deve includere ogni aspetto che permette all'individuo di sviluppare la propria identità sociale, compresa l'attività lavorativa – la Corte ha chiarito che i controlli del datore di lavoro sulle email spedite da un dipendente dal computer aziendale, per fini personali, possono essere ammessi solo nel rispetto di alcuni parametri. Tali parametri sono stati individuati nell'informazione preventiva, nell'impossibilità di ricorrere a misure meno intrusive e nell'esistenza di gravi motivi che spingono l'azienda al controllo. A livello europeo, dunque, sono stati ribaditi i principi fondamentali in materia di privacy nell'ambito del rapporto di lavoro, del resto, già noti alla normativa ed alla giurisprudenza italiana.

## PRASSI

### Apprendistato e diritto di precedenza: i chiarimenti del Ministero

Con [interpello n. 2 del 9 agosto 2017](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito presentato da Confcommercio in riferimento alla corretta interpretazione della disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori assunti a tempo determinato. In particolare, l'organizzazione istante ha chiesto se possano o meno costituire violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato: (i) la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con l'apprendista al termine del relativo periodo di formazione; (ii) la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un lavoratore. In risposta al primo quesito, il Ministero ha chiarito che, poiché l'apprendistato nasce come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, va esclusa la violazione della disciplina del diritto di precedenza atteso che ai fini dell'esercizio di tale diritto rileva il momento dell'assunzione dell'apprendista che si realizza, per l'appunto, con l'attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. In risposta al secondo quesito, il Ministero ha precisato che una nuova assunzione con contratto di



apprendistato determinerà la violazione del diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato solo qualora il lavoratore a termine risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale ultima ipotesi, suggerisce di prestare particolare attenzione al bagaglio professionale del lavoratore a termine al fine di non incorrere in violazioni della normativa in materia di diritto di precedenza.

### **Le prime indicazioni del Garante su come scegliere il Responsabile della protezione dei dati**

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, che diverrà pienamente operativo dal 25 maggio 2018, ha, tra le altre, introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO). A fronte delle prime richieste di chiarimenti in merito alla sua nomina, il Garante della Privacy, con la Newsletter n. 432 del 15 settembre 2017, ha fornito determinate indicazioni. Nella specie, l'Autorità ha chiarito che le pubbliche amministrazioni così come i soggetti privati nel scegliere il Responsabile della protezione dei dati devono verificare la presenza di competenze ed esperienze specifiche, non essendo, invece, richieste particolari attestazioni formali sul possesso di conoscenze e l'iscrizione in appositi albi. A parere del Garante, il Responsabile della protezione dei dati deve, infatti, avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. In ogni caso il Garante si è riservato di fornire ulteriori indicazioni anche all'esito dei quesiti e delle richieste di approfondimento sul Regolamento, raccolti nell'ambito di specifici incontri che lo stesso avrà con enti sia pubblici che privati.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare:

*Avv. Vittorio De Luca*  
**De Luca & Partners**

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: [info@delucapartners.it](mailto:info@delucapartners.it);  
[www.delucapartners.it](http://www.delucapartners.it)

oppure

*Dott. Stefano Turchini*  
**HR Capital**

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: [info@hrcapital.it](mailto:info@hrcapital.it)  
[www.hrcapital.it](http://www.hrcapital.it)



## RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

**P.IVA e CF: IT13174301005**

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

